CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI
BARCELLONA POZZO DI GOTTO

ADUNANZA DEL 16.03.2020

Omissis

Punto 5 all'o.d.g.: Determinazioni in merito allo svolgimento della pratica forense durante l'emergenza sanitaria Covid-19;

Il Consiglio

- in considerazione dell'emergenza sanitaria in atto e delle disposizioni dettate dalle competenti Autorità finalizzate a contenere il diffondersi del Covid19 – Coronavirus, tra cui, da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020;
- visti i vari provvedimenti emessi dal Presidente del Tribunale di Barcellona P.G. con cui sono state dettate indicazioni provvisorie finalizzate a coordinare lo svolgimento dell'attività giurisdizionale e ridurre le potenzialità diffusive del contagio proprie degli Uffici Giudiziari e con cui, in particolare, è stato disposto il differimento d'ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti fissate presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace), salvo le eccezioni indicate all'articolo 2, comma 2, lettera g) del Decreto-Legge n. 11/2020, dal 09.03.2020 a data successiva al 22.03.2020.
- preso atto che la sospensione dell'attività giurisdizionale come disposta dai superiori provvedimenti ricade, inevitabilmente, sull'attività di svolgimento del tirocinio professionale che, come previsto dalla legge professionale forense, deve essere svolto con continuità secondo le modalità disciplinate dal regolamento n. 70 del 17.03.2016 del Ministero della Giustizia, oltre che in rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento di pratica in vigore presso il nostro Ordine, secondo i quali è previsto che il praticante deve assistere ad un "*numero minimo di venti udienze per semestre con il limite minimo di due udienze al mese, esclusi i mesi di agosto e settembre*";
- considerato, altresì, che dovrebbe avvenire a breve la pubblicazione in G.U. del decreto c.d. "Cura Italia" ove è previsto il rinvio delle udienze non urgenti a data successiva al 15 aprile c.a.

DELIBERA

di ritenere che per il semestre o i semestri di pratica nei quali si collochi il periodo compreso tra il 09.03.2020 ed il 03.04.2020 - con espressa previsione di ampliamento di tale arco temporale, in base all'evolversi della situazione sanitaria nazionale - lo svolgimento del tirocinio potrà essere certificato anche in assenza del numero minimo di udienze come sopra previsto, precisandosi che tale certificazione è in ogni caso subordinata alla verifica, da parte

del Consiglio, dell'effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio, nel rispetto della normativa vigente ed in applicazione, fatta salva la deroga così apportata, dei criteri di cui al regolamento n. 70/16. Saranno valutate, pertanto, ai fini dell'effettività del tirocinio, le udienze precedenti e successive all'arco temporale sopra indicato, applicando il criterio proporzionale sia nell'ambito del semestre che, eventualmente, dei diciotto mesi di pratica forense, nonché le attività svolte dal praticante ed aventi ad oggetto la predisposizione di atti e/o pareri, effettuazione di ricerche o approfondimenti, trasmessi allo studio del dominus attraverso sistemi di "telelavoro" (posta elettronica o modalità telematiche in genere).

omissis

Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Maria Correnti

Il Presidente
f.to Avv. Antonella Fugazzotto

E'copia conforme all'originale per estratto
Barcellona PG, 16.03.2020
f.to Il Consigliere Segretario
f.to Avv. Maria Correnti